

COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE NAZIONALE DELL'ENTE BILATERALE SETTORE PRIVATO

VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 ed in particolare l'art 76 comm1 lettera a), che prevede l'istituzione, secondo quanto stabilito con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presso gli enti bilaterali;

CONSIDERATO che la legge n. 276 del 10 settembre 2003, dispone che le commissioni di certificazione nato in seno all'ente bilaterale debbano dotarsi di un proprio regolamento interno, oltre che rispettare le norme di legge;

RITENUTO di dover adottare un regolamento interno che disciplinale modalità di funzionamento della commissione stessa,

la commissione di certificazione, istituita in data 03 Ottobre 2008 durante la seduta del Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale Ebispri Lombardia, approva il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1 – Composizione della Commissione

1. La commissione nazionale di certificazione viene istituita dall'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Privato EBINASPRI. La Commissione di Certificazione opererà su base territoriale facendo riferimento alla sede degli Enti Bilaterali costituiti; essa dovrà essere costituita, almeno in parte, da persone in possesso di titolo idoneo a ricoprire il ruolo affidatagli (*a mero titolo esemplificativo si indicano: possesso di laurea in giurisprudenza, in economia, del titolo di avvocato, commercialista o consulente del lavoro o titoli equipollenti*) e/o e di comprovata esperienza in materia.

Essa è composta da:

- un rappresentante segnalato dalla CONFSAL
- un rappresentante segnalato dala CIFA
- un rappresentante segnalato dai sindacati nazionali dei lavoratori FESICA – CONFSAL ed uno segnalato dalla CONFSAL – FISALS;
- due rappresentanti segnalati dalla Fedarcom.

2. Detti membri nominano nella prima riunione il Presidente, il Vice-Presidente ed un Segretario. I rappresentanti della Commissione possono essere sostituiti dalle organizzazioni che li hanno segnalati.

3. L'ente Bilaterale Nazionale, in forma transitoria ed in assenza di Enti Bilaterali Regionali, può costituire delle Commissioni Territoriali di Certificazione.

4. E' ritenuto valido il lavoro della commissione anche con sedute di almeno due dei componenti della stessa, comunque nel rispetto della pariteticità.

Art. 2 – Svolgimento del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 78 comma 1 del D.Lgs n. 276/2003, come modificato dal D.Lgs n, 251/2004, la certificazione del contratto può essere richiesta per tutti i rapporti di lavoro.

2. Il procedimento ha inizio ad istanza comune delle parti del contratto di lavoro.

3. L'istanza di certificazione, redatta su apposito modulo predisposto dall'ente bilaterale, deve essere presentata in carta da bollo e sottoscritta in originale dalle parti e corredata da copia del documento di identità dei firmatari.

4. l'istanza deve contenere l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione e deve essere corredata dall'originale del contratto sottoscritto dalle parti contenente i dati anagrafici e fiscali delle stesse.

5. Le parti devono dichiarare esplicitamente che:

- fra di esse e con riferimento al contratto presentato non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti;
- che non è stato emesso un precedente provvedimento di diniego sulla medesima istanza (nel caso, invece, di sussistenza di tale provvedimento le parti devono allegarne una copia all'istanza).

6. Ricevuta l'istanza di certificazione, il Presidente della Commissione, valutata la regolarità della documentazione, provvede a convocare le parti, presso una delegazione territoriale, al fine di procedere alla certificazione del contratto secondo il calendario dei lavori della Commissione, redatto sulla base dell'ordine di presentazione delle istanze. A tal fine, le istanze non appena presentate dovranno essere protocollate e registrate su un apposito registro informatizzato.

7. L'inizio del procedimento dovrà essere comunicato, ai sensi dell'art. 78 co. 2 lett a), alla Direzione Provinciale del Lavoro che provvederà ad inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione.

8. Il Presidente relatore predisponde, per ciascuna istanza pervenuta, un'apposita scheda riepilogativa nella quale sono riportate note illustrative in merito alla ricognizione della documentazione presentata ed in particolare alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la certificazione, nonché in riferimento agli ulteriori elementi, anche di carattere formale, richiesti dal presente regolamento.

9. Le parti dovranno presentarsi dinanzi alla commissione nella data e nell'ora stabilite. L'eventuale assenza ingiustificata anche di una sola delle parti rende improcedibile l'istanza e rende necessaria la presentazione di una nuova domanda. Le parti presenziano personalmente all'audizione e solo in caso di comprovate motivazioni, valutate dal Presidente della Commissione, possono farsi rappresentare da un soggetto munito di delega a cui va allegata la fotocopia del documento di identità del delegante. In tal caso è indispensabile l'assistenza dell'organizzazione sindacale o di categoria o di un professionista abilitato. Nel verbale redatto viene annotata la presenza dei soggetti chiamati ad assistere le parti.

10. La Commissione, qualora lo ritenga necessario, può fare richiesta di parere consultivo ad un consulente del lavoro o ad un avvocato iscritti all'albo.

11. Il Segretario provvede all'annotazione dei lavori della Commissione. La scheda riepilogativa assieme alla modulistica per l'attivazione del procedimento deve essere sottoposta all'approvazione della Commissione che valuta, in corso d'opera, ogni necessità di aggiornamento.

12. la Commissione di Certificazione può svolgere, altresì, attività di assistenza e consulenza alle parti in merito alla stipulazione del contratto di lavoro nonché nella definizione del programma negoziale e nella qualificazione del rapporto.

13. Completata la fase istruttoria i membri della Commissione, visto l'eventuale parere del consulente, deliberano a maggioranza sulla sussistenza dei presupposti che consentono la certificazione del contratto allegato all'istanza.

14. Il procedimento deve essere portato a termine entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero dal ricevimento dell'ulteriore documentazione che venga richiesta dalla Commissione. Il termine di 30 giorni di cui sopra si intende sospeso nel periodo feriale, che viene concordato dal 1 agosto al 25 agosto.

15. La Commissione si riserva la possibilità di assolvere ad ulteriori funzioni che le future norme di legge potranno affidare alla stessa, emanando eventualmente opportune integrazioni al seguente regolamento.

Art. 3 – Provvedimento di Certificazione

1. Sia il provvedimento di certificazione che il diniego della stessa, per la loro natura di atto amministrativo, devono essere necessariamente motivati. Il provvedimento di certificazione deve indicare espressamente gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali del contratto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione. Nell'atto emanato deve essere indicata l'autorità presso cui è possibile fare ricorso ed il termine per presentarlo, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 276 del 2003. Sempre ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 276 del 2003, chiunque intenda presentare ricorso deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla Commissione di Certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile.

2. Il verbale di audizione delle parti ed il resoconto dell'attività svolta dalla Commissione vengono allegati al provvedimento adottato e diventano parte integrante dello stesso.

3. Il provvedimento di certificazione, secondo lo schema predisposto, contiene per relationem tutte le fasi del procedimento e, per quanto attiene la motivazione, indica la traccia seguita per la valutazione, anche secondo le indicazioni fornite dalle circolari ministeriali.

4. Nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego le parti possono presentare una successiva istanza che potrà essere valutata dalla Commissione sulla scorta della sussistenza effettiva di presupposti e motivi diversi.

Art. 4 – Rimedi esperibili contro i Provvedimenti di Certificazione

1. Tanto le parti quanto i terzi, ai sensi dell'art. 80 D.Lgs 276/2003, hanno facoltà di proporre ricorso avverso il provvedimento di certificazione al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro in caso di vizio del consenso ed erronea qualificazione del rapporto o difformità del programma effettivo rispetto a quello certificato; vi è altresì possibilità di proporre ricorso al TAR, entro 60 giorni, solo per violazione del procedimento o eccesso di potere.

La parte che intende promuovere il ricorso deve, preventivamente, far pervenire la richiesta di conciliazione alla Commissione esponendo sommariamente i fatti e le ragioni poste a fondamento della pretesa; la Commissione, entro giorni dieci dal ricevimento, dovrà convocare le parti per una riunione e tentare in quella sede la conciliazione della controversia. Il termine previsto per l'espletamento del tentativo di conciliazione è stabilito, ex art. 410 bis c.p.c., in giorni 60 dalla presentazione della richiesta.

Nel caso venga raggiunto un accordo si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Presidente della Commissione che ha esperito il tentativo e che sarà poi depositato, a cura di una delle parti, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima

occupazione. Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo, specificando, comunque, le eventuali parti su cui concordano. La commissione di Certificazione rilascia alla parte copia del verbale entro 5 giorni dalla richiesta.

Art. 5 – Conservazione dei Contratti Certificati

1. I contratti certificati sono conservati presso gli uffici della Commissione per la durata di 5 anni dalla data di estinzione del contratto stesso e la loro archiviazione può avvenire anche con strumenti informatici.

2. Ai fini di un corretto monitoraggio nazionale la certificazione va numerata secondo una numerazione nazionale rilasciata dall'E.BI.NA.S.PRI..

Art. 6 – Modulistica

L'allegato A "Modulo Tipo Istanza di Certificazione" con relativa scheda riepilogativa del contratto deve essere considerata parte integrante del presente Regolamento.